

DEROGHE AL LIMITE DI ASSENZA

Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l'ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti** dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie **deroghe** al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Riferimento normativo: D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7.

Delibera n.12 del 27 Novembre 2017

Il Collegio delibera all'unanimità i seguenti criteri di deroga al superamento dei limiti di assenza per la validità dell'anno scolastico e per l'ammissione all'esame di stato, a condizione che il Consiglio di Classe abbia sufficienti elementi per procedere alla valutazione dello studente:

1. ricovero ospedaliero documentato da certificazione rilasciata dall'ente ospedaliero
2. terapie domiciliari o presso Istituti di cura documentate da certificazione rilasciata dal medico specialista o dall'Istituto di cura
3. presenza di patologie che non consentono la regolare frequenza alle lezioni, documentata da certificazione rilasciata da medico specialista
4. partecipazione ad attività agonistiche organizzate da enti riconosciuti dal CONI documentate dalla società sportiva di appartenenza
5. donazioni di sangue documentate da certificato rilasciato dall'ente ospedaliero
6. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che riconoscono il sabato come giorno di riposo (legge 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Avventista del settimo giorno e legge 101/1989 che regola i rapporti fra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche)
7. situazioni familiari che, per gravi e comprovati motivi, richiedono la presenza dell'alunno presso la famiglia e tutte le situazioni che il singolo consiglio di classe potrebbe ritenere meritevoli di considerazione per gravi e documentate situazioni di difficoltà.